

## **Facoltà di Beni Culturali**

### **“Regolamento della Classe Unificata L-1 Classe delle lauree in Beni culturali e LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell’arte”**

(emanato con D.R. n. 698 del 30 settembre 2011)

#### **Capo I PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### **Costituzione e composizione della Classe Unificata**

1. A far data dall’anno accademico 2011/2012, è costituita la classe unificata L-1 *Classe delle lauree in Beni culturali* e LM-89 *Classe delle lauree magistrali in Storia dell’arte* (denominata *classe unificata*) in ottemperanza allo Statuto, al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento di Organizzazione e al Regolamento didattico della Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata.
2. La *classe unificata* è composta secondo le modalità previste dallo Statuto dell’Università degli Studi di Macerata e si organizza secondo quanto stabilito in materia dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento Didattico della Facoltà di Beni Culturali.

##### **Articolo 2**

###### **Natura e finalità del regolamento**

1. La Classe unificata è struttura didattica di coordinamento dei Corsi di studio, ad essa afferenti, ed esercita le funzioni assegnate dal Regolamento didattico della Facoltà di Beni Culturali e dai regolamenti dell’Ateneo, al fine di creare le condizioni più adeguate per l’apprendimento e la formazione degli studenti.
2. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento didattico e l’organizzazione strutturale della *classe unificata* coerentemente con quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Organizzazione e dal Regolamento Didattico della Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata.

##### **Art. 3**

###### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per Facoltà, la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata;
  - b) per Preside, il Preside della Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata;
  - c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata;
  - d) per Regolamento didattico della Facoltà, il Regolamento didattico della Facoltà di Beni Culturali;

- e) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Macerata (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341);
- f) per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- g) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Macerata;
- h) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d'Ateneo (ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Macerata);
- i) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato di ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all'art. 3, D.M. 270/04;
- j) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti alla medesima Facoltà;
- k) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3, D.M. 270/04;
- l) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;
- m) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- n) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- o) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- p) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- q) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;
- r) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento.

## **Capo II**

### **ORGANI DELLA CLASSE UNIFICATA E COMPETENZE**

#### **Articolo 4**

##### **Organi della classe unificata**

1. Gli organi della *classe unificata* sono:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) le commissioni e i docenti delegati.

#### **Articolo 5**

##### **Consiglio della classe unificata**

1. All'organizzazione e alla regolamentazione della *classe unificata*, è preposto un Consiglio della classe unificata (denominato *Consiglio*).

2. Il Consiglio della Classe unificata è costituito:

- a) dai docenti di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che afferiscono alle Classi (di cui all'art. 2, c. 2 del presente Regolamento) e che vi prestano attività di docenza, secondo le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento di organizzazione dell'Ateneo;
- b) dai titolari di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento attivati nei Corsi di laurea e di laurea magistrale di cui all'art. 2, c. 2 del presente Regolamento;
- c) dai rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

3. Il *Consiglio* è convocato dal Presidente secondo il calendario stabilito con cadenza annuale all'inizio di ogni anno accademico, anche in seduta comune con gli altri Consigli di Corso di laurea afferenti alla Facoltà di Beni Culturali.

4. Il Consiglio della Classe unificata ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà l'ordinamento didattico dei Corsi di studio afferenti alla Classe unificata. L'ordinamento didattico dei singoli Corsi di studio è comprensivo dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nonché di tutte le prescrizioni dettate dal D.M. 26 luglio 2007 n. 386 (Linee guida per l'istituzione e l'attuazione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali), dal Documento 7/07 CNVSU, dal D.M. 18 ottobre 2007 n. 506, dal D.M. 31 ottobre 2007 n. 544 e normativa correlata nonché da tutta la normativa vigente in materia;
- b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento, concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione del Consiglio della Classe è adottata dalla Facoltà prescindendo dal parere. Qualora inoltre il parere non sia favorevole la Facoltà delibera comunque sulle osservazioni mosse dalla Commissione;
- c) procede alle attività necessarie per l'attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il coordinamento dei Corsi di studio che di essa fanno parte;

- d) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di assicurare la migliore utilizzazione dei docenti afferenti (art. 3, D.R. n. 719 del 25 settembre 2002 recante “Istituzione dei Consigli di Classi unificate”);
- e) formula al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo, con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore;
- f) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento delle attività didattiche;
- g) propone alla Facoltà gli interventi necessari per il coordinamento delle attività didattiche;
- h) indice, almeno una volta l’anno, una riunione per l’esame collegiale dei programmi, in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente;
- i) forma le commissioni per la verifica del profitto degli studenti;
- j) nomina il correlatore per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università su proposta del relatore;
- k) approva i piani di studio.

## **Articolo 6**

### **Il Presidente della Consiglio della classe unificata**

1. Il *Consiglio* è presieduto da un docente di ruolo (denominato *Presidente*) eletto tra i professori afferenti.
2. Il *Presidente* dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
- 3 Il *Presidente* viene eletto tra i docenti di ruolo afferenti alle Classi di cui all’art. 2, c. 2 del presente Regolamento, e nominato con decreto rettorale. Il corpo elettorale è costituito:
  - a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che afferiscono alle Classi (di cui all’art. 2, c. 2 del presente Regolamento) e che vi prestano attività di docenza, secondo le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento di organizzazione dell’Ateneo;
  - b) dai rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione dell’Ateneo.
4. Il *Presidente* è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede a ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
5. Il *Presidente* del Consiglio della Classe unificata:
  - a) rappresenta la Classe unificata;
  - b) convoca e presiede il Consiglio della Classe unificata, predisponendo i relativi ordini del giorno;
  - c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria Amministrativa della Classe unificata;
  - d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Classe unificata, esercitando ogni opportuna funzione di controllo;

- e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento didattico della Facoltà;
  - f) presenta al Preside la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche approntata dalla Commissione didattica paritetica.
6. Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Presidenza della Facoltà
7. Il *Presidente* può nominare fra i docenti di ruolo e i ricercatori facenti parte del *Consiglio* dei delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni.
8. In caso di mancanza, assenza, impedimento del *Presidente*, il funzionamento e le convocazioni del *Consiglio* sono assicurati dal decano.

### **Articolo 7**

#### **Commissioni e docenti delegati del *Consiglio della classe unificata***

1. Il *Consiglio* può procedere alla costituzione di *Commissioni* per lo svolgimento di specifiche funzioni.
2. In casi particolari, il *Presidente* può nominare fra i membri del *Consiglio* dei delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni, portando poi a ratifica tale nomina in sede di *Consiglio*.
3. La costituzione delle *Commissioni* e l'affidamento delle deleghe a membri del *Consiglio* è obbligatoria solo e unicamente nei casi esplicitamente previsti dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Organizzazione e dal Regolamento Didattico della Facoltà di Beni Culturali dell'Università degli Studi di Macerata nonché dal presente regolamento.

### **Capo III**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

### **Articolo 8**

#### **Ordinamento didattico**

1. Alla *classe unificata* afferiscono i seguenti Corsi di laurea, la cui struttura e ripartizione in anni accademici degli insegnamenti e relativi CFU sono regolate secondo l'ordinamento vigente:

- L-1 Classe delle lauree in Beni culturali  
*Corso di laurea in Conservazione e gestione dei beni culturali*

Il piano di studi del corso di laurea con le relative attribuzioni di CFU per ciascuna attività è descritto nell'allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.

In tale piano sono previste attività a scelta dello studente. La scelta deve essere esercitata nel rispetto delle prerogative della *Classe delle lauree in Beni culturali* e delle peculiarità del *Corso di laurea*, opzionando di norma e preferibilmente attività di medesimo livello, numero di CFU, anno e/o semestre di attivazione.. Le attività scelte devono in ogni caso appartenere all'offerta formativa dell'Università degli Studi di Macerata.

- LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte

### ***Corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali***

Il piano di studi del corso di laurea con le relative attribuzioni di CFU per ciascuna attività è descritto nell'allegato B, che è parte integrante del presente regolamento.

In tale piano sono previste attività a scelta dello studente. La scelta deve essere esercitata nel rispetto delle prerogative della *Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte* e delle peculiarità del *Corso di laurea magistrale*, opzionando di norma e preferibilmente attività di medesimo livello, numero di CFU, anno e/o semestre di attivazione. Le attività scelte devono in ogni caso appartenere all'offerta formativa dell'Università degli Studi di Macerata.

I suddetti corsi possono usufruire anche di servizi didattici a distanza.

## **Articolo 9**

### **Obiettivi formativi**

1. Il corso di laurea triennale ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea.

2. A tale scopo il corso di laurea in Conservazione e gestione dei beni culturali si propone di fornire ai propri laureati:

- una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze in ordine alla storia e ai metodi delle discipline storiografiche, alla storia degli istituti culturali, alla storia delle tecniche per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione sociale ed economica del patrimonio culturale;

- una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; archivistico e librario; storico-artistico; demotnoantropologico; del paesaggio e dell'ambiente);

- adeguate competenze relativamente alla legislazione, all'ordinamento amministrativo, alle tecniche di conoscenza, conservazione e valorizzazione sociale ed economica e alla gestione manageriale nel settore dei beni culturali;

- conoscenza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano;

- capacità di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

3. Il corso di laurea in Management dei beni culturali si propone di formare laureati che, sviluppando quanto appreso nel triennio, dispongano delle competenze e delle abilità professionali necessarie per la gestione integrata dei beni e degli istituti culturali (musei, archivi, parchi archeologici e altri istituti e luoghi della cultura) in funzione della implementazione di efficaci ed efficienti politiche per la valorizzazione sociale ed economica e per la conservazione preventiva e programmata del patrimonio.

4. A tale scopo il corso di laurea in Management dei beni culturali intende avvalersi degli spazi di autonomia riconosciuti all'Università per conseguire un equilibrio tra i saperi storico-teorici e quelli applicati, superando la rigidità degli approcci didattici tradizionali, onde fornire agli studenti:

- una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze in ordine agli statuti e ai metodi e alle periodiche risultanze delle discipline storiografiche, alla storia e

agli esiti delle tecniche per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione sociale ed economica del patrimonio culturale nelle sue varie componenti (patrimonio archeologico, archivistico e librario, storico-artistico, demotnoantropologico, del paesaggio e dell'ambiente);

- adeguate competenze relativamente alla legislazione, all'ordinamento amministrativo e alla ottimale gestione dei beni culturali;

- conoscenza scritta e orale di una seconda lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano;

- capacità di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei risorse informative e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

### **Articolo 10**

#### **Requisiti e criteri di ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale**

1. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale afferenti alla *classe unificata* non prevedono prove d'accesso, fatte salve diverse disposizioni legislative, normative, regolamentari successive alla data di approvazione del presente regolamento.

2. L'ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale afferenti alla *classe unificata* avviene secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento didattico e dal Regolamento di Organizzazione dell'Università degli Studi di Macerata e dal Regolamento Didattico della Facoltà di Beni Culturali.

3. Può accedere ai corsi di laurea afferenti alla classe L 1 chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Sono da considerarsi esonerati dagli obblighi derivanti da quanto previsto per l'ammissione ai corsi di laurea afferenti alla classe *L-1 Classe delle lauree in Beni culturali* coloro che:

a) sono in possesso dei requisiti minimi richiesti;

b) provengono da qualsivoglia altro corso di laurea di qualunque ateneo italiano o estero;

c) hanno già conseguito un titolo di studio di livello universitario.

4. In base a quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo, per gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea triennale in Conservazione e gestione dei Beni Culturali (classe delle lauree L-1) e che avessero conseguito una votazione finale della scuola secondaria di secondo grado inferiore a 70/100 (42/60), è prevista una verifica di ingresso consistente nell'accertamento delle competenze nelle quattro macroaree stabilite ("Linguistica"; "Storia-educazione civica"; "Geografia storica e lettura delle carte geografiche"; "Informatica e comunicazione"). Qualora l'esito sia negativo lo studente sarà tenuto a soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso sulla base delle indicazioni del Consiglio.

5. Nel caso di mancato adempimento di quanto previsto per i requisiti di ammissione ai corsi di laurea *L-1 Classe delle lauree in Beni culturali*, lo studente non potrà sostenere esami nelle sessioni dall'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione (30 novembre), in conseguenza delle attuali disposizioni legislative, normative, regolamentari.

6. Può accedere ai corsi di laurea afferenti alla classe LM-89 chi ha conseguito una laurea o un diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Possono iscriversi al corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali (classe delle lauree LM-89) senza alcun debito coloro che possiedono una laurea triennale nella classe delle lauree L-1 - Beni culturali (ex Classe 13) di questo o di altro Ateneo.

7. Possono inoltre iscriversi al corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali (classe delle lauree LM-89) coloro che possiedono una laurea di vecchio e nuovo ordinamento non contemplata al comma precedente secondo le modalità previste dall'allegato C al presente regolamento.

8. Gli eventuali crediti mancanti saranno recuperati attraverso attività fissate dal Consiglio, rientranti nelle seguenti categorie:

- insegnamenti/laboratori con le relative prove d'esame, da mutuare dalle lauree triennali compatibili;
- tirocini/stage;
- seminari.

9. Gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o ad ordinamento previgente, che prevedano di laurearsi entro e non oltre l'ultimo appello dell'anno accademico di riferimento, possono effettuare una particolare forma di preiscrizione (immatricolazione condizionata) ad un corso di laurea magistrale. In caso di mancato conferimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dell'iscrizione alla laurea magistrale.

10. Il presente articolo non si applica agli studenti con cittadinanza diversa da quella italiana, i quali sono tenuti al rispetto dei soli obblighi previsti dalle norme vigenti per la loro immatricolazione.

## **Articolo 11**

### **Riconoscimento delle carriere pregresse e abbreviazione della carriera.**

1. Il riconoscimento della carriera pregressa e degli eventuali crediti acquisiti in altri corsi di studio di questo Ateneo o di altri Atenei (italiani ed esteri) è proposto dal Consiglio di Classe unificata e deliberato dal Consiglio di Facoltà di Beni Culturali.

2. Il riconoscimento della carriera pregressa e degli eventuali crediti acquisiti in altri corsi di studio di questo Ateneo o di altri Atenei (italiani ed esteri) può prevedere un'abbreviazione della carriera, con l'ammissione ad anni di corso successivi al primo.

3. Per i corsi di laurea afferenti alla Classe *L-1 Classe delle lauree in Beni culturali* il numero minimo di CFU necessari per l'ammissione ad anni successivi al primo è stabilito in almeno 42 CFU per il II anno e almeno 84 CFU per il terzo anno.

4. Per i corsi di laurea magistrale afferenti alla Classe *LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte* il numero minimo di CFU necessari per l'ammissione al II anno è pari ad almeno 42 CFU.

5. Dove possibile, si può opportunamente prevedere il differimento dell'efficacia del riconoscimento effettuato purché nel rispetto dell'effettiva attivazione dell'anno di corso a cui tale riconoscimento si riferisce.

6. Relativamente ai corsi di laurea di vecchio ordinamento privi di CFU, resta a discrezione del Consiglio della Classe unificata verificare il riconoscimento delle carriere pregresse con le modalità di cui al precedente c.1.



## Articolo 12

### **Passaggi dai corsi di laurea ad esaurimento ai corsi di laurea di nuova attivazione**

1. Il passaggio dai corsi di laurea ad esaurimento appartenenti alla classe 13 attivati dalla Facoltà di Beni Culturali dell'Università degli Studi di Macerata ai corsi di laurea di nuova attivazione afferenti alla classe L-1 è autorizzabile solo all'anno di corso attivato, secondo la progressiva attivazione degli anni di corsi ad oggi previsti per i corsi di laurea afferenti alla classe L-1.
2. Le procedure di riconoscimento devono tenere conto della diversa organizzazione didattica dei corsi e del differente numero di CFU attribuiti alle singole attività formative. Là dove possibile, si può opportunamente prevedere il differimento dell'efficacia del riconoscimento effettuato purché nel rispetto dell'effettiva attivazione dell'anno di corso a cui tale riconoscimento si riferisce.
3. Per i corsi di laurea afferenti alla Classe *L-1 Classe delle lauree in Beni culturali* il numero minimo di CFU necessari per l'ammissione ad anni successivi al primo è stabilito in almeno 42 CFU per il II anno e almeno 84 CFU per il terzo anno.
4. Per i corsi di laurea magistrale afferenti alla *LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte* il numero minimo di CFU necessari per l'ammissione al II anno è pari ad almeno 42 CFU.
5. Nel caso in cui, anche se previsti differimenti di efficacia, il numero di CFU attribuiti alla carriera pregressa supera il limite fissato per l'anno di corso successivo, lo studente deve essere ammesso a quest'ultimo.

## Articolo 13

### **Orientamento e tutorato**

1. Il *Consiglio* promuove, nel corso di ogni anno accademico, adeguate e opportune attività di orientamento e tutorato a favore degli studenti, in collaborazione con le strutture dell'Ateneo competenti in materia e la Facoltà di Beni Culturali.
2. All'inizio di ogni anno accademico, il *Consiglio* – fatte salve diverse disposizioni legislative, normative, regolamentari successive alla data di approvazione del presente regolamento – propone per la nomina in sede di Consiglio di Facoltà di Beni Culturali i nominativi dei *docenti tutor* per i corsi di laurea afferenti alla *classe unificata*, esplicitando eventualmente una nota di riferimento per l'attività di ciascun tutor. È opportuno che per la formulazione di tale proposta si consideri sia il numero degli immatricolati previsti sia il dato definitivo relativo alle immatricolazioni nell'anno accademico precedente per ciascun corso di laurea. In ragione della peculiare natura formativa dell'attività di tutoraggio, il numero massimo di studenti per singolo tutor deve, di norma, non superare quello di 45. La scelta dei docenti tutor deve di norma avvenire in via preferenziale fra i docenti di ruolo (professori ordinari, professori associati, ricercatori) che fanno parte del *Consiglio*.

## Articolo 14

### **Obblighi di frequenza**

1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio, ad eccezione dei laboratori, non è obbligatoria.

2. I laboratori sono a frequenza obbligatoria pari al 75% della loro durata; lo studente lavoratore può chiedere l'esonero dalla frequenza presentando al Consiglio una richiesta scritta e allegando la certificazione della propria posizione lavorativa; nel caso in cui il Consiglio deliberasse in modo favorevole, lo studente deve concordare con il docente titolare del laboratorio un programma alternativo.

3. La frequenza viene rilevata e conteggiata dal titolare del laboratorio, il quale a fine corso consegna alla segreteria studenti la verbalizzazione dello stesso. Il docente deve sottoscrivere il verbale, predisposto dalla segreteria studenti, dopo aver riportato i seguenti dati: nome, cognome e matricola dello studente, il nome dell'insegnamento e i relativi crediti, la data della verbalizzazione e il giudizio.

4. Le date di verbalizzazione dei laboratori non ricadono nel periodo degli appelli d'esami, il docente titolare del laboratorio nell'arco dell'anno accademico può produrre più verbalizzazioni.

5. Per i laboratori di lingue straniere moderne, oltre alla frequenza obbligatoria come sopra indicata, l'attribuzione dei crediti è subordinata anche al superamento di un test finale di verifica verbalizzato secondo le modalità di cui al comma 3.

#### **Articolo 15** **Stage/Tirocinio**

1. Le attività di stage/tirocinio sono normate dall'apposita "Scheda regolamentare stage curriculari" e successive modificazioni che si riporta nell'allegato D al presente regolamento.

2. La richiesta di riconoscimento di attività di *stage/tirocinio* svolti in altri corsi di studio non portati a termine per i quali lo studente ha conseguito un giudizio di idoneità/approvazione o equivalente è da considerarsi nei termini di riconoscimento della carriera pregressa. Di norma, non sono riconoscibili attività di *stage/tirocinio* svolte nell'ambito di altri corsi di studio dei quali si è conseguito il titolo.

#### **Articolo 16** **Altre attività**

1. Su proposta dei singoli docenti previa approvazione del Consiglio della Classe e successiva delibera del Consiglio di Facoltà, si possono erogare ulteriori attività formative non espressamente previste nel piano degli studi, con modalità di valutazione ed eventuale attribuzione di crediti formativi stabiliti dal Consiglio di Facoltà.

2. Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di altre attività non previste dall'ordinamento cui è iscritto e opportunamente certificate, che rispecchino il raggiungimento degli stessi obiettivi formativi del corso di studi. La conformità viene riconosciuta dal Consiglio di Classe unificata ratificata dal Consiglio di Facoltà e trasmessa alla segreteria studenti. Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini.

#### **Articolo 17** **Servizi didattici a distanza**

1. I servizi didattici offerti a distanza forniscono supporti e materiali integrativi alle lezioni frontali e alternativi ai laboratori che si svolgono in presenza.

2. Il supporto alla didattica è garantito da un tutor per ciascuna area disciplinare, mentre i materiali sono predisposti dai docenti in un ambiente informatico di apprendimento specifico per la formazione universitaria messo a disposizione dal CELFI (*Centro per l'E-Learning e la Formazione Integrata*) dell'Università di Macerata, con accesso riservato ai soli studenti che usufruiscono di questi servizi.

## **Articolo 18**

### **Esami ed altre verifiche del profitto**

1. Le commissioni per la verifica del profitto sono formate dal Consiglio secondo quanto previsto in materia dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico della Facoltà di Beni Culturali.
2. Gli esami e le altre verifiche del profitto si svolgono secondo quanto previsto in materia dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico della Facoltà di Beni Culturali.

## **Articolo 19**

### **Prova conclusiva del corso di studio**

1. Al termine del percorso didattico-disciplinare è prevista una prova d'esame, con l'attribuzione rispettivamente di 6 CFU per i corsi di laurea afferenti alla *Classe delle lauree in Beni culturali* e di 18 CFU per i corsi di laurea afferenti alla *Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte*.
2. A tale prova si accede dopo aver raggiunto i 174 CFU per i corsi di laurea afferenti alla *Classe delle lauree in Beni culturali* e 102 CFU per i corsi di laurea afferenti alla *Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte*.
3. La prova si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e nell'assoluto rispetto di quanto indicato in materia nel Regolamento Didattico della Facoltà di Beni Culturali e delle scadenze amministrative stabilite annualmente a riguardo.
4. La laurea si consegue con il superamento della prova finale e il Diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da un certificato complementare che riporta in modo dettagliato le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente, con particolare riferimento alle attività formative, ai laboratori, agli stage.
5. La prova finale consiste in:

#### **a) Corsi di laurea afferenti alle *Classi delle lauree in Beni culturali***

Per i corsi di laurea afferenti alle *Classi delle lauree in Beni culturali (L-1 e Cl.13 ad esaurimento)*, la prova finale del corso di studio triennale consiste nella pubblica discussione di un elaborato scritto in lingua italiana, relativo a un settore scientifico-disciplinare in cui lo studente abbia sostenuto almeno un esame o frequentato un laboratorio. L'elaborato dovrà consistere in uno scritto di norma non superiore alle 50 cartelle, incluse le note e la bibliografia (carattere Times New Roman 12 - interlinea pari a 1,5 – margini pari a 3), svolto sotto la guida di un docente relatore.

#### **b) Corsi di laurea vecchio ordinamento e afferenti alle *Classi delle lauree specialistiche e magistrali in Storia dell'arte***

La prova finale delle lauree vecchio ordinamento e di II livello, specialistiche o magistrali, consiste nell'elaborazione e nella discussione di una tesi di ricerca con caratteristiche di originalità metodologica e scientifica, redatta sotto la supervisione di

un docente relatore, e attinente a una disciplina o a un settore scientifico-disciplinare in cui lo studente abbia sostenuto almeno un esame o frequentato un laboratorio. Spetta al docente relatore stabilire e fornire allo studente tutte le relative indicazioni formali di stesura.

#### **Articolo 20**

##### **Attribuzione dei docenti relatori per la prova conclusiva del corso di studio**

1. Le tesi saranno assegnate in base alle richieste avanzate dagli studenti, secondo un'equa distribuzione del carico didattico dei docenti, inclusi quelli a contratto, anche per non causare indesiderati ritardi nella stesura dell'elaborato finale. L'argomento che si intende trattare nella tesi va definito, insieme al docente responsabile della relativa attività formativa.

#### **Articolo 21**

##### **Attribuzioni dei docenti correlatori per la prova conclusiva del corso di studio**

1. Per l'esame di laurea magistrale è previsto il correlatore. Il correlatore è proposto dal relatore e approvato dal Consiglio di Classe unificata.

#### **Articolo 22**

##### **Valutazione della prova finale**

1. La valutazione della tesi è giudizio collegiale dell'apposita commissione costituita ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.  
2. I criteri della valutazione, e quindi dell'attribuzione dei punti a disposizione, devono tener conto essenzialmente della qualità del lavoro di tesi e della discussione dello stesso in sede di esame di laurea. Si possono, inoltre, prendere in considerazione anche eventuali ulteriori attività formative che lo studente abbia svolto nel corso della sua carriera (es. corsi di eccellenza, mobilità internazionale, ecc.). Il punteggio massimo attribuibile è pari a **sei (6) punti** secondo i seguenti criteri di valutazione:

<b>VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE</b>		
<b>1</b>	<b>CARRIERA</b>	fino a 110/110 (fornita dalla Segreteria Studenti)
<b>2</b>	<b>ELABORATO ed ESAME</b>	fino a 5/110
<b>3</b>	<b>ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE</b>	fino a 1/110

3. La lode, attribuibile solo all'unanimità, è proposta dal relatore per la prova finale dei corsi di laurea triennale e dal correlatore per la tesi di laurea vecchio ordinamento e per la prova finale con tesi di ricerca dei corsi di laurea di II livello.

#### **Articolo 23**

##### **Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie**

1. Il *Consiglio* propone al Consiglio di Facoltà di Beni Culturali, annualmente e di norma nel mese di marzo, il piano per la ripartizione delle risorse assegnate al corso di laurea per la didattica per l'anno accademico successivo.

## **Articolo 24**

### **Criteri e modalità per la valutazione dell'attività didattica**

1. La *classe unificata* aderisce alle disposizioni relative alle modalità di valutazione dell'attività didattica stabilite dall'Università degli Studi di Macerata. Ciò vale anche per tutti gli adempimenti connessi con le procedure conseguenti alla certificazione di qualità.

## **Capo IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Articolo 25**

### **Modifiche**

1. Il presente regolamento può essere modificato, in parte o nella sua totalità, su proposta del Presidente o di un quarto dei componenti del *Consiglio*.
2. Le modifiche sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il *Consiglio* e presentate al Consiglio di Facoltà di Beni Culturali per la deliberazione.

## **Articolo 26**

### **Norme transitorie e finali**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento dovrà considerarsi abrogata ogni precedente regolamentazione in materia con esso incompatibile.
2. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento si rinvia ai testi normativi citati nel precedente art. 2, comma 2.

Allegato A

Piano di studi L-1

Allegato B

Piano di studi LM-89

Allegato C

Requisiti d'accesso alla LM-89

Allegato D

Scheda regolamentare stage curriculari